

	straordinario di interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree naturali protette nazionali è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	<i>all'abusivismo).</i>
1107.	637. Nelle aree naturali protette l'acquisizione gratuita delle opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le procedure e le modalità di demolizione vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.	
1108.	638. Restano altresì confermate le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia di cui ai commi 636 e 637 secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.	
1109.	638-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n.102, e successive modificazioni, limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni, le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, che allo scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici.	Em. 18.4222 relatore
1110.	«638-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è estesa al personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36, della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, è riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157	Em 18.31 relatore
1111.	638-bis. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una più efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla gestione dei rifiuti solidi urbani, la Regione, previa diffida, provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime: a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;	18.4224 Sodano, Tecce, Confalonieri, Albonetti

	<p>b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009; c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011. 638-ter. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 638-bis e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza Stato-Regioni, in vista di una progressiva riduzione della quantita` di rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".</p>	
1112.	<p>639. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, è istituito un Fondo rotativo.</p>	<p>Art. 160. <i>(Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento delle misure di riduzione delle immissioni dei gas ad effetto serra).</i></p>
1113.	<p>640. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalità per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è individuato il tasso di interesse da applicare.</p>	
1114.	<p>641. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) installazione di impianti di microgenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico; b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricità e calore; c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza; d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario; e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero. 	
1115.	<p>642. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 639 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 1° giugno 2002, n. 120.</p>	
1116.	<p>643. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono</p>	

	destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 639.	
1117.	644. Il Fondo di cui al comma 639 è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalità di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa può avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o più istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.	
1118.	644-bis. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi fenomeni di criminalità organizzata nell'ambito dello smaltimento illecito dei rifiuti	Em. 18.133 Governo
1119.	644-bis. Dalla entrata in vigore della presente legge i finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, così come definite dall'articolo 2 della Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti già autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 (CIP6) e destinate al sostegno alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 644 -ter.	Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore
1120.	644 -ter. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede a definire i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti e degli incentivi pubblici di competenza statale concedibili alle fonti rinnovabili di cui all'articolo 2 della citata direttiva 2001/77/CE. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400	Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore

	<p>a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati all'entrata in vigore della presente legge e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al periodo precedente, nonché a ridefinire l'entità e la durata dei sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti energetiche rinnovabili utilizzate da impianti già realizzati ed operativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri che gravano sui i prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le direttive europee in materia di energia elettrica.</p>	
1121.	<p>644-quater. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di energia elettrica di cui all'articolo 11 comma 14 del decreto legge 14 marzo 2005 n.35 convertito in legge con modificazioni con legge 14 maggio 2005 n. 80</p>	<p>Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore</p>
1122.	<p>645 -quinquies. Conseguentemente:</p> <p>a) Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17, i commi 1, 3 e 4 sono soppressi; all'articolo 20, comma 6 del medesimo decreto le parole "e da rifiuti" sono soppresses;</p> <p>b) Alla legge 9 gennaio 1991 n. 9, articolo 22, al comma 1 sono soppresses le parole: "o assimilate", al comma 5 è soppresso l'ultimo periodo, al comma 7 sono soppresses le parole: "e assimilate";</p> <p>c) Alla legge 9 gennaio 1991 n.9, nei titoli degli articoli 22 e 23, le parole: "e assimilate" sono soppresses;</p> <p>d) Alla legge 10 gennaio 1991 n.10, all'articolo 1, nel comma 3, primo periodo, le parole "o assimilate", le parole "ed inorganici"sono soppresses; è inoltre soppresso il secondo periodo; all'articolo 11 della medesima legge, nel titolo, le parole "o assimilate" sono soppresses; all' articolo 26, comma 76 della medesima legge le parole "o assimilate" sono soppresses;</p> <p>e) Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, articolo 2, comma 15, le parole "e inorganici" sono soppresses;</p> <p>f) Alla legge i marzo 2002, n. 39, all'articolo 39, comma 1, la lettera e) è soppressa;</p> <p>g) Alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo i il comma 71 è abrogato;</p> <p>h) Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo</p>	<p>Em. 18.706 18.707 18.4232 18.688 relatore</p>

	<p>229 il comma 6 è abrogato;</p> <p>i) Al Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995 n. 504, all'articolo 52, comma 3, sono cancellate le parole "ed assimilate"</p>	
1123.	<p>645. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane nonché al potenziamento del trasporto pubblico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la mobilità sostenibile, con uno stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p><i>Istituzione del fondo per la mobilità sostenibile nelle aree urbane</i></p>
1124.	<p>646. Il Fondo di cui al comma 645 destina le proprie risorse, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente all'adozione delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale; b) incentivazione dell'intermodalità; c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile; d) valorizzazione degli strumenti del <i>mobility management</i> e del <i>car sharing</i>; e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola; f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale; g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno; h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilità ciclistica. 	
1125.	<p>647. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al comma 645, è destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366.</p>	
1126.	<p>648. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la sostenibilità ambientale di settori economico-produttivi o aree geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.</p>	<p><i>Art. 161.(Fondo per lo sviluppo sostenibile).</i></p>
1127.	<p>649. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 648 risorse per un importo annuo di 25 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la</p>	<p>Em. 18.134 Governo</p>

	<p>cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto Fondo.</p>	
1128.	<p>649-bis. E autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare l'attuazione e il monitoraggio di un: «Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione», predisposto dal Ministero dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, di con certo con i Ministri dell' economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;</p> <p>b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;</p> <p>c) riduzione della produzione di rifiuti;</p> <p>d) riduzione delle emissioni inquinanti;</p> <p>e) riduzione dei rischi ambientali.</p>	<p>18.4252</p> <p>IL RELATORE</p>
1129.	<p>649-ter. Il piano di cui al comma 649-bis indica gli obiettivi di sostenibilità ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:</p> <p>a) arredi;</p> <p>b) materiali da costruzione;</p> <p>c) manutenzione delle strade;</p> <p>d) gestione del verde pubblico;</p> <p>e) illuminazione e riscaldamento;</p> <p>i) elettronica;</p> <p>g) tessile;</p> <p>h) cancelleria;</p> <p>i) ristorazione;</p> <p>i) materiali per l'igiene;</p> <p>m) trasporti.</p>	<p>18.4252</p> <p>IL RELATORE</p>
1130.	<p>649-quater . Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 649- ter è istituito un apposito Comitato composto</p>	<p>18.4252</p>

	dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonché dai presidenti delle regioni interessate».	IL RELATORE
1131.	649-bis. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del sostegno alle filiere agroindustriali nel campo dei biomateriali, è avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a livello nazionale per la progressiva riduzione della commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.	Em. 18.4255 relatore
1132.	649-ter. Il programma di cui al comma 649bis, definito con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è finalizzato ad individuare le misure da introdurre progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al definitivo divieto, a decorrere dal 1 gennaio 2010, della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario.	Em. 18.4255 relatore
1133.	649-quater. Per l'avvio del programma di cui ai commi 649 bis e 649 ter è destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul "fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale" del ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.	Em. 18.4255 relatore
1134.	«649-bis. Al fine di assicurarne il monitoraggio delle attività e dei dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento è autorizzata la spesa di 750000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all' APAT, le informazioni riguardanti le attività di propria competenza in materia di	Em. 18.4257 relatore

	difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio per la raccolta, all'aggiornamento, all'elaborazione e alla diffusione dei dati oggetto di monitoraggio"	
1135.	650. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 120, lettera a), per gli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attività culturali si tiene conto di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 94 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286	Art. 163. <i>(Disposizioni in materia di beni culturali).</i> Em. 18.135 Governo
1136.	650-bis. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c) del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006 n. 286, dopo le parole: "spesa derivante dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti: "dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni	Em. 18.136 Governo
1137.	651. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.	
1138.	652. Al fine di sostenere interventi in materia di attività culturali svolte sul territorio italiano, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un Fondo per l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attività culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul predetto Fondo.	Em. 18.137 Governo
1139.	653. Per le finalità di cui al comma 652, è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	
1140.	654. A favore di specifiche finalità relative ad interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonché di progetti per la loro gestione è assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici.	
1141.	654-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009	Em. 18.138 Governo
1142.	655. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni,	18.4272

	<p>è assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo è finalizzato a favore di interventi di sostegno di istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ulteriori esigenze del settore dello spettacolo. In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.</p>	<p>Franco Vittoria, Fontana, Legnini, Soliani</p>
1143.	<p>656. I contributi per il restauro, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, nonché per l'istituzione del fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291, da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici, nonché alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2007.</p>	
1144.	<p>657. Per consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, è autorizzata la spesa di 79 milioni di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui destinare le somme.</p>	
1145.	<p>658. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilità speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1999, e, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa Regione.</p> <p>. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti</p>	<p><i>Riprogrammazione risorse giacenti nelle contabilità speciali Capi di istituto</i></p> <p>18.4288</p> <p>Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti</p>

	centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali titolari delle predette contabilità speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare».	
1146.	<p>658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il titolo è sostituito dal seguente "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah"; b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. È istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato 'Museo', quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia".; c) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse"; d) all'articolo 1 al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione" aggiungere le seguenti: «dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) e</p>	<i>Em. 18.139 Governo</i>
1147.	<p>658-bis. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il titolo è sostituito dal seguente "Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah"; b) all'articolo 1, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato 'Museo', quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia".; c) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovrà essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attività didattiche nonché organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse»; d) all'articolo 1 al comma 3, dopo le parole "della collaborazione" aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI)</p>	18.4292 Lusi, Banti, Legnini, Adragna, Boccia Antonio
1148.	659. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno	<i>Art. 164 - (Istituzioni di alta</i>

	2007 a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro, all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti per la propria attività con priorit� verso gli immobili di propriet� pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al loro funzionamento amministrativo e didattico.	<i>formazione e specializzazione artistica e musicale).</i> 18.4298 Gagliardi, Capelli, Tecce, Albonetti
1149.	«659-bis. Per le finalita` di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, � disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009».	18.4301 Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini
1150.	660. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14 agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivit� culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e modalit� di erogazione di contributi in favore delle attivit� di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'interno in materia di sicurezza.	<i>Art. 165. (Norme di razionalizzazione e risparmio in materia di spettacolo).</i>
1151.	661. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, � sostituito dal seguente: «Art. 24. - (<i>Contributi dello Stato</i>). – 1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attivit� culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese».	
1152.	«661-bis. Le risorse stanziare con apposita delibera CIPE, ai sensi del comma 219, dell'articolo 1, della legge 311 del 2004, si intendono prorogate per il biennio 2008/2009».	18.4312 Giambrone, Caforio
1153.	662. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle attivit� di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, � aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tale convenzione sono stabilite, altres�, per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31	

	<p>dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalità per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalità dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato».</p>	
1154.	<p>663. Al fine di razionalizzare e rendere più efficiente l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a sostegno delle attività di produzione nel settore cinematografico, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p><i>a)</i> all'articolo 12, comma 3, lettera <i>a)</i>, la parola: «finanziamento» è sostituita dalla seguente: «sostegno»;</p> <p><i>b)</i> all'articolo 12, comma 5, le parole: «erogazione dei finanziamenti e dei contributi» sono sostituite dalle seguenti: «erogazione dei contributi» e le parole: «finanziamenti concessi» sono sostituite dalle seguenti: «contributi concessi»;</p> <p><i>c)</i> l'articolo 13 è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 13. - (<i>Disposizioni per le attività di produzione</i>). - 1. A valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.</p> <p>2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e seconde, la misura di cui al periodo precedente è elevata fino al 90 per cento.</p> <p>3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, è concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5.</p> <p>4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono stabilite le modalità con le quali, decorsi cinque anni dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non sia stato interamente restituito, è attribuita al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato, o, in alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena titolarità dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione economica dell'opera.</p> <p>5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel <i>cast</i> tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera <i>a)</i>, idonee a fare venire meno i requisiti per la concessione dei</p>	

	<p>benefici di legge, e che non siano state comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione, comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera restituzione, nonché la cancellazione per cinque anni dagli elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo, non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di produzione che comprendono soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa esclusa.</p> <p>6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, è destinata all'autore della sceneggiatura.</p> <p>7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione dei premi di qualità di cui all'articolo 17»;</p> <p>d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: «nonché all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6, del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo 13, comma 6» e, al comma 2, lettera d), le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;</p> <p>e) all'articolo 17, comma 1, le parole: «comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;</p> <p>f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: «comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».</p>	
1155.	<p>664. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.</p>	<p><i>Art. 165-bis - (Interventi in materia di viabilità). - 1</i> <i>Em. 18.140 Governo</i></p>
1156.	<p>664-bis. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007</p>	<p><i>Em 18.70 (testo 2) Governo</i></p>
1157.	<p>664-ter. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, previa</p>	<p><i>Em 18.70 (testo 2) Governo</i></p>

	intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di applicazione e di erogazione dei finanziamenti	
1158.	<p>664-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria apportare le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 92 sostituire le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria" con le seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente, del territorio e della tutela del mare denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria";</p> <p>b) al comma 93, sostituire le parole da "Ministro delle infrastrutture, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" con le seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto".</p>	<p>18.4342 Ripamonti, Donati, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi, Silvestri</p>
1159.	<p>665. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al comma 666 del presente articolo:</p> <p><i>a)</i> entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni nazionali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali di emersione e di promozione di occupazione regolare nonché alla valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di emersione di cui ai commi da 699 a 708. Ai fini della presente lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei limiti di 10 milioni di euro annui;</p> <p><i>b)</i> sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla</p>	<p><i>Art. 166. (Interventi a carico del Fondo per l'occupazione).</i></p>

finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti criteri e modalità inerenti alle disposizioni di cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo svolgimento di attività socialmente utili e per l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impegnati in attività socialmente utili, nella disponibilità da almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in organico possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Alle misure di cui alla presente lettera è esteso l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato del predetto importo;

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con

	<p>proprio decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a migliorare e riqualificare la capacità di azione istituzionale e l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.</p>	
1160.	<p>665-bis. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, è concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni di esercizio delle facoltà di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di sperimentazione per la durata di un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo. Alla fine del periodo di sperimentazione, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della sperimentazione, si può disporre la prosecuzione degli interventi, compatibilmente con la disponibilità delle predette risorse.</p>	<p>18.33 Il Relatore</p>
1161.	<p>665-ter. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposta, sulla base di apposito accordo sindacale stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessità dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione dell'azienda o del ramo di azienda».</p>	<p>18.33 Il Relatore</p>
1162.	<p>666. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi di cui al comma 665 si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p>	

1163.	667. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori ultracinquantacinquenni, è istituito l'accordo di solidarietà tra generazioni, con il quale è prevista, su base volontaria, la trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di età e la correlativa assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di laurea.	Art. 166-bis. - (Disposizioni varie in materia di lavoro).
1164.	668. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalità della stipula e i contenuti degli accordi di solidarietà di cui al comma 667, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalità di ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e 82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	
1165.	669. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, le parole: «e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008».	
1166.	670. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 15 milioni di euro per l'anno 2007.	
1167.	671. Per il finanziamento delle attività di formazione professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, è autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.	
1168.	672. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel predetto Paese dal 1° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti	

	dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera <i>i-quater</i>), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	
1169.	673. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine è integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e per l'anno 2008.	Art. 166-bis. - <i>(Rifinanziamento delle attività previste per l'implementazione dei Servizi per l'impiego (SPI)).</i>
1170.	674. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a prorogare, previa intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007, le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti locali, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU) e per l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU nella disponibilità degli stessi enti da almeno un triennio, nonché ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso convenzioni già stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.	
1171.	675. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.	Art. 167. <i>(Disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria).</i>
1172.	676. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura dei dati gravante sulle società e sugli enti di cui all'articolo 44, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è esteso alle camere di commercio, industria,	Art. 168. <i>(Disposizioni in materia di comunicazione di dati e informazioni utili al contrasto del lavoro sommerso e dell'evasione contributiva).</i>

	artigianato e agricoltura.	
1173.	677. I dati di cui al comma 676 sono messi a disposizione, con modalità definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.	
1174.	678. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 676 e 677, nonché per la realizzazione della banca dati telematica di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e dell'INAIL.	
1175.	679. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, è titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.	
1176.	680. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato.	<i>Art. 168-bis - (Obbligo di versamento da parte dei datori di lavoro agricolo delle trattenute effettuate ai lavoratori). -</i>
1177.	681. Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 682 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.	<i>Art. 169. (Istituzione di indici di congruità).</i>
1178.	682. Il decreto di cui al comma 681 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.	
1179.	683. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità	<i>Art. 170. (Documento unico di regolarità contributiva).</i>

	contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.	
1180.	684. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio, i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 683, nonché le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.	
1181.	685. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad eccezione delle ipotesi di cui al comma 686.	<i>Art. 171. (Adeguamento dell'importo delle sanzioni amministrative in materia di lavoro e legislazione sociale e documentazione obbligatoria).</i>
1182.	686. L'omessa istituzione e l'omessa esibizione dei libri di matricola e di paga previsti dagli articoli 20 e 21 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dall'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422, sono punite con la sanzione amministrativa da euro 4.000 ad euro 12.000. Nei confronti delle violazioni di cui al presente comma non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.	
1183.	687. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 685 e 686 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.	
1184.	688. L'articolo 9-bis, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è sostituito dai seguenti: “9-bis. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio	<i>Art. 172. (Comunicazioni relative ai rapporti di lavoro).</i> Em. 18.141 (testo 3) Governo

	<p>lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli Enti Pubblici Economici e le Pubbliche Amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.</p> <p>9-ter. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 9 bis può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro“.</p>	
1185.	<p>689. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è abrogato.</p>	Em. 18.141 (testo 3) Governo
1186.	<p>690. Sino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.</p>	Em. 18.141 (testo 3) Governo
1187.	<p>691. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181, introdotto dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, sono aggiunte le seguenti lettere: f) trasferimento del</p>	Em. 18.141 (testo 3) Governo

	<p>lavoratore; g) distacco del lavoratore; h) modifica ragione sociale del datore di lavoro; i) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.</p>	
1188.	<p>692. L'articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come introdotto dall'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 è sostituito dai seguenti:</p> <p>“4-bis. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui all'articolo 4 bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della Previdenza Sociale, dell'Istituto nazionale delle Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo.</p> <p>4-ter. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole «o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze», sono abrogate.</p> <p>4-quater. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui all'articolo 4-bis, comma 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma.</p>	Em. 18.141 (testo 3) Governo
1189.	<p>693. È abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni</p>	Em. 18.141 (testo 3) Governo
1190.	<p>694. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il finanziamento di attività promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a più elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».</p>	Art. 173.(Finanziamento di attività promozionali in materia di salute e sicurezza del lavoro).
1191.	<p>694-bis. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo</p>	18.5099

	<p>sostegno ai familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di sostegno per le famiglie della vittime di gravi infortuni sul lavoro, di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche' i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi.</p>	<p>Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Martora, Mongiello, Morra, Paravia, Perrin, Piccone, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi, Turigliatto, Zuccherini</p>
1192.	<p>695. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007».</p>	<p>Art. 174.(Proroga dello stanziamento di somme per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato).</p>
1193.	<p>696. Ai fini della collocazione in mobilità, entro il 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali, anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unità, a favore di imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono riservate 1.500 delle unità indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla permanenza in mobilità, ivi compresi quelli relativi alla contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i periodi che eccedono la mobilità ordinaria. Ai lavoratori ammessi alla mobilità in base al presente comma si applicano, ai fini del trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e della tabella A allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla citata legge n. 724 del 1994, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 6, 7,</p>	<p>Art. 175.(Mobilità lunga).</p> <p>18.5103</p> <p>Legnini, Angius, Benvenuto, Boccia Antonio, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni</p>

	<p>lettere a) e b), e 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59 milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.</p>	
1194.	<p>697. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2007 che recepiscono le intese già stipulate in sede istituzionale territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. All'articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».</p>	<p>Art. 176. (Proroga di ammortizzatori sociali).</p>
1195.	<p>698. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 697, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria,</p>	<p>Art. 176-bis - (Trattamento d'integrazione salariale straordinaria per i lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti).</p>

	nonché alla relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.	
1196.	699. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non risultanti da scritte o da altra documentazione obbligatoria, i datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2007, apposita istanza ai sensi del comma 700.	Art. 177. (Misure per promuovere l'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare).
1197.	700. L'istanza di cui al comma 699 può essere presentata esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative finalizzate alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 699. Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti alla data di presentazione dell'istanza medesima.	
1198.	701. L'accordo sindacale di cui al comma 700, da allegare all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono, nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente, l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati, nonché ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.	
1199.	702. Ai fini del comma 699 si applica il termine di prescrizione quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 700. L'accesso alla procedura di cui ai commi da 699 a 708 è consentito anche ai datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma 703. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 701 comprende la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi.	
1200.	703. All'adempimento degli obblighi contributivi e	

	<p>assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori dipendenti secondo le seguenti modalità: <i>a)</i> versamento all'atto dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; <i>b)</i> per la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di regolarizzazione è determinata in proporzione alle quote contributive effettivamente versate.</p>	
1201.	<p>704. Il versamento della somma di cui al <u>comma 703</u> comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi e premi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali.</p>	
1202.	<p>705. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato l'istanza di regolarizzazione di cui al <u>comma 699</u>, per la durata di un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e vigilanza nella materia oggetto della regolarizzazione anche con riferimento a quelle concernenti la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Resta ferma la facoltà dell'organo ispettivo di verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero emergere nella materia oggetto della regolarizzazione, al fine dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore di lavoro. Entro un anno a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di regolarizzazione di cui al <u>comma 699</u>, i datori di lavoro devono completare, ove necessario, gli adeguamenti organizzativi e strutturali previsti dalla vigente legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. L'efficacia estintiva di cui al <u>comma 704</u> resta condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, verificato alla scadenza del predetto anno dai competenti organi ispettivi delle aziende sanitarie locali ovvero dei servizi ispettivi delle direzioni provinciali del lavoro per le attività produttive previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 1997, n. 412.</p>	
1203.	<p>706. Le agevolazioni contributive di cui al <u>comma 703</u> sono</p>	

	temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 701.	
1204.	707. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 703 resta condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento per giusta causa.	
1205.	708. Ferma restando l'attività di natura istruttoria di spettanza dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro, congiuntamente ai direttori provinciali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 699, previa, ove necessario, richiesta di integrazione della documentazione prodotta.	
1206.	709. In attesa di una revisione della disciplina della totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato nonché di garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possono stipulare accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 710 a 715.	Art. 178. (Misure per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro).
1207.	710. Gli accordi sindacali di cui al comma 709 promuovono la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione vigente.	
1208.	711. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell'articolo 63 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la	

	media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.	
1209.	712. La validità degli atti di conciliazione di cui al comma 710 rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, di una somma pari alla metà della quota di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.	
1210.	713. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 710 , unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale dovuto ai sensi del comma 712 . I datori di lavoro sono autorizzati a provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione contributiva del lavoratore interessato nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 716 . Qualora il datore di lavoro non proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione contributiva.	
1211.	714. Gli atti di conciliazione di cui al comma 710 producono l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di cui al comma 712 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle trasformazioni di cui ai commi da 709 a 715.	

1212.	715. L'accesso alla procedura di cui al comma 709 è consentito anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 709 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi 712 e 713.	
1213.	716. Per le finalità dei commi da 709 a 715 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	
1214.	717. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 710 prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi.	
1215.	718. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007» e dopo le parole: «e di 45 milioni di euro per il 2006» sono inserite le seguenti: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007».	<p><i>Art. 179. (Iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti).</i></p> <p><i>Proroga dal 31/12/2006 al 31/12/2007 la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle piccole imprese. Il diritto all'iscrizione è riconosciuto ai soli fini dei benefici contributivi conseguenti all'eventuale rioccupazione con esclusione cioè, dell'indennità di mobilità. Concesso il beneficio contributivo per il 2007 nel limite massimo di spesa di 37 milioni di euro.</i></p>
1216.	719. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.	<p><i>Art. 180 (Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).</i></p>
1217.	720. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente	<p><i>Art. 181 (Adempimento degli obblighi comunitari ed internazionali).</i></p>

	rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.	
1218.	721. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 720, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.	<i>Esercizio dei poteri sostitutivi statali</i>
1219.	722. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 720 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.	<i>Diritto di rivalsa per erogazioni Feoga e FEASR</i>
1220.	723. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 720 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.	<i>Diritto di rivalsa per oneri da condanna della Corte UE</i>
1221.	724. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.	<i>Diritto di rivalsa per oneri da violazione CEDU</i>
1222.	725. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 722, 723 e 724: a) nei modi indicati al comma 726, qualora l'obbligato sia un ente territoriale; b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica; c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).	<i>Modalità di esercizio del diritto di rivalsa</i>
1223.	726. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri	<i>Decreto del Ministro dell'economia e delle</i>

	<p>finanziari di cui ai commi 722, 723 e 724, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.</p>	<p><i>finanze per l'esercizio del diritto di rivalsa</i></p>
1224.	<p>727. I decreti ministeriali di cui al comma 726, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.</p>	<p><i>Intesa con gli Enti territoriali obbligati ai versamenti in recupero</i></p>
1225.	<p>728. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 727 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.</p>	<p><i>Mancanza dell'intesa</i></p>
1226.	<p>729. Le notifiche indicate nei commi 725 e 726 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p><i>Onere delle notificazioni</i></p>
1227.	<p>730. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in</p>	<p><i>Condizione per fruire delle misure agevolative di cui all'art. 87 del Trattato Em 18.142 Governo</i></p>

	un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma	
1228.	730-bis. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze	<i>Em 18.143 (Testo 2) Governo</i>
1229.	730-ter. Le disposizioni di cui al comma 730-bis si applicano ai procedimenti iniziati dopo l'entrata in vigore della presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 730-bis ed al presente comma	<i>Em 18.143 (Testo 2) Governo</i>
1230.	730-bis. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.	18.5157 De Petris, Ripamonti, Bulgarelli, Donati, Pecoraro Scanio, Silvestri
1231.	731. Per il sostegno del settore turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, si provvede all'attuazione del presente comma.	<i>Art. 182 (Interventi a sostegno del settore turistico).</i>
1232.	732. Per le finalità di sviluppo del settore del turismo e per il suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse nazionale, anche in relazione all'esigenza di incentivare l'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive la cui rilevanza economica nazionale necessita di nuovi livelli di servizi definiti in base a parametri unitari ed omogenei, nonché al fine di favorire l'unicità della titolarità tra	<i>Art. 182, comma 2 Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive</i>

	la proprietà dei beni ad uso turistico-ricettivo e la relativa attività di gestione, ivi inclusi i processi di crescita dimensionale nel rispetto del patrimonio paesaggistico ai sensi del Decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004, e al fine di promuovere forme di turismo ecocompatibile , è autorizzata la spesa di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per l'applicazione del presente comma il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un decreto recante l'individuazione dei criteri, delle procedure e delle modalità di attuazione.	18.5165 Pecoraio Scanio e altri
1233.	733. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attività di monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la competitività del settore.	<i>Autorizzazione di spesa a favore dell'Osservatorio Nazionale del Turismo</i>
1234.	734. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale, a decorrere dall'anno 2007 è autorizzata la spesa di 190 milioni di euro . Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.	<i>Art. 183</i> <i>(Rifinanziamento del trasporto pubblico locale).</i> <i>Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano per la copertura delle aziende ferroviarie sono escluse dal conto di mobilità autorizzato</i>
1235.	734-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri alla data del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47"	<i>Em 18.144 (testo 2) Governo</i>
1236.	735. Alle lettere <i>a)</i> , <i>b)</i> e <i>c)</i> del comma 74 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «Agenzia delle entrate: 0,71 per cento», «Agenzia del territorio: 0,13 per	<i>Art. 184</i> <i>Dotazione finanziaria in aumento delle Agenzie</i>

	cento» e «Agenzia delle dogane: 0,15 per cento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento», «Agenzia del territorio: 0,1592 per cento» e «Agenzia delle dogane: 0,1668 per cento».	<i>fiscali con esclusione della Agenzia del Demanio</i>
1237.	737. Il comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente: «69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 35 milioni di euro per l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».	<i>Art. 186 Riduzione della quota destinata allo Stato dell'8 per 1000 dell'IRPEF</i>
1238.	738. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' detratta in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita': a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo dicembre 1997, n. 460; b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'universita'; c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.	<i>Art. 186-bis Possibilità di destinare una quota del cinque per mille dell'IRPEF a finalità scelte dal contribuente Em. 18.146 Governo</i>
1239.	739. Una quota pari all'0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 738 del presente articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative degli enti di cui alla lettera a) del comma 738 del presente articolo riconosciute come parti sociali.	<i>Conferma della disciplina di attribuzione dell'8 per mille Em. 18.146 Governo</i>
1240.	740. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di riparto delle somme di cui al comma 739.	<i>Em. 18.146 Governo</i>
1241.	742. Per le finalita' di cui ai commi da 738 a 741 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 250 milioni di euro per l'anno 2008.	<i>Autorizzazione di spesa per le finalita' di cui al comma 751-754</i>
1242.	743. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo alla tenuta in efficienza dello strumento	<i>Art. 187 Istituzione del Fondo per l'efficienza dello strumento militare</i>

	<p>militare, mediante interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace. Il fondo è altresì alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro della difesa è autorizzato con propri decreti, da comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio.</p>	
1243.	<p>744. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze armate.</p>	<p><i>Programma straordinario per l'edilizia destinata ai volontari delle Forze Armate</i></p>
1244.	<p>745. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p><i>Art. 188 Istituzione del Fondo per il finanziamento delle missioni di pace</i></p>
1245.	<p>746. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5 luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006, è prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a valere sul fondo di cui al comma 745. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n. 253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del 2006.</p>	<p><i>Proroga al 31 gennaio 2007 del termine per le autorizzazioni di spesa per la continuazione delle missioni internazionali</i></p>
1246.	<p>747. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.</p>	<p><i>Art. 189 Autorizzazione di spesa per la proroga della convenzione tra Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa</i></p>
1247.	<p>748. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della Fondazione per la promozione dello sviluppo della</p>	<p><i>Art. 190 (Fondazione per la ricerca nel campo delle</i></p>

	ricerca avanzata nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per l'anno 2009	<i>biotecnologie).</i> <i>Em. 18.147 Governo.</i>
1248.	749. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45 milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno 2009.	<i>Art. 191</i> <i>(Contributo all'emittenza locale).</i> <i>Prevede un incremento - di 30 milioni di euro per 2007, 45 per il 2008 e 35 per il 2009 - del finanziamento destinato alle emittenti televisive locali.</i>
1249.	749-bis. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, una proposta di riforma della disciplina dello stesso settore. La riforma dovrà essere riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le possibilità di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la riforma dovrà tenere conto della normativa europea in materia di servizi postali, privilegiando quali destinatarie delle agevolazioni tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria destinata alle comunità italiane all'estero e le imprese no profit	<i>Em. 18.148 (Testo 2)</i> <i>Governo</i>
1250.	749-ter. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e successive modificazioni e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario, mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il termine indicato dall'articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266	<i>Em. 18.148 (Testo 2)</i> <i>Governo</i>
1251.	749-quater. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonché alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di	<i>Em. 18.148 (Testo 2)</i> <i>Governo</i>

	cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall'anno 2007, il finanziamento annuale di cui al periodo precedente dpetta, nella misura del 15% dell'ammontare globale dei contributi stanziati, alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data di entrata in vigore della presente legge	
1252.	749-bis. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della Legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006	<i>Em. 18.150 Governo</i>
1253.	749-bis. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 ottobre 1995, n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono posti a carico delle Autorita` interessate	<i>Em. 18.151 Governo</i>
1254.	750. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali dall'altro, nonché la partecipazione dell'associazionismo e del terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro; per sostenere l'attività dell'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari adottate da enti locali e imprese; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.	<i>Art. 192 Incremento del fondo per le politiche della famiglia</i>
1255.	751. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale altresì del Fondo per le politiche della famiglia al fine di: a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il quadro conoscitivo, promozionale e orientativo	<i>Finalità ulteriori assegnati al fondo per le politiche della famiglia</i> <i>Em. 18.152 Governo</i>

	<p>degli interventi relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche' acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale sulla famiglia;</p> <p><i>b)</i> realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzato a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie;</p> <p><i>c)</i> promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.</p>	
1256.	752. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la famiglia tra gli interventi di cui ai commi 750 e 751.	<i>Ripartizione del fondo per le politiche della famiglia</i>
1257.	753. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al comma 750.	<i>Organizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia</i>
1258.	<p>753-bis. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito dal seguente:</p> <p>"1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali (ASL) e aziende ospedaliere (AO) che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente comma, ed in particolare: a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con prioritita' per i genitori che abbiano bambini fino a dodici anni di eta' o fino a quindici anni, in caso di</p>	<i>Em. 18.153 Governo</i>

	<p>affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo; d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico ovvero con anziani nonautosufficienti a carico".</p>	
1259.	<p>753-ter. Le risorse di cui al comma 1 possono essere in parte destinate alle attività di promozione delle misure in favore della conciliazione, di consulenza alla progettazione, di monitoraggio delle azioni nonché all'attività della Commissione tecnica con compiti di selezione e valutazione dei progetti.</p>	<p><i>Em. 18.153 Governo</i></p>
1260.	<p>753-quater. Con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei diritti e delle pari opportunità, sono definiti i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1. In ogni caso, le richieste dei contributi provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza della somma che residua una volta esaurite le richieste di contributi delle imprese private</p>	<p><i>Em. 18.153 Governo</i></p>
1261.	<p>754. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27 per cento».</p>	<p><i>Art. 192-bis Incremento della copertura assicurativa per invalidità di incidenti domestici</i></p>
1262.	<p>«754-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della Citata legge n. 285 del 1997, a decorrere dall'anno 2007, è determinata annualmente dalla legge finanziaria, con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni. Le somme impegnate ma non liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285 in favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per cinque anni».</p>	<p>18.34 Il Relatore</p>
1263.	<p>755. Fatte salve le competenze delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro delle</p>	<p><i>Art. 193 Piano straordinario per i servizi socio educativi</i></p>

	<p>politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, della solidarietà sociale e per i diritti e le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell'intesa sono stabiliti sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese. Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009</p>	<p><i>Em. 18.154 (Testo 2) Governo</i></p>
1264.	<p>756. Per le finalità di cui al comma 755 può essere utilizzata parte delle risorse stanziare per il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 750.</p>	<p><i>Utilizzazione delle risorse del fondo per la famiglia per il piano servizi socio-educativi</i></p>
1265.	<p>757. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da destinare al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia stabilisce i criteri di ripartizione del Fondo, che dovrà prevedere una quota parte da destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.</p>	<p><i>Art. 194 (Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità).</i></p> <p>Emendamento 18.6038 (testo 2) relatore</p>
1266.	<p>758. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e</p>	<p><i>Art. 194-bis (Istituzione del Fondo per le esigenze connesse agli interventi in materia di immigrazione ed asilo). –</i></p>

	alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione» del medesimo stato di previsione.	
1267.	759. Per le attività di prevenzione di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 2006, n. 7, è autorizzata l'ulteriore spesa di 500.000 euro annui.	<i>Art. 197 (Prevenzione delle mutilazioni genitali).</i>
1268.	760. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per le non autosufficienze», al quale è assegnata la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.	<i>Art. 198 (Fondo per le non autosufficienze).</i>
1269.	761. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 760 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.	<i>Distribuzione risorse del fondo per le non autosufficienze</i>
1270.	762. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma per un periodo continuativo non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa».	<i>Permessi per l'assistenza a portatori di handicap</i>
1271.	764. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari, è istituito presso il Ministero della solidarietà sociale un fondo denominato «Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati», al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 il Fondo è altresì finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto scuola famiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici, di apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali ».	<i>Art. 199 (Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati). Emendame 18.1600 (testo 2) relatore</i>
1272.	765. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 764 sono adottati dal Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro per i diritti e le pari opportunità.	<i>Ripartizione risorse di cui al fondo per l'inclusione degli immigrati Em. 18.1259 Governo</i>
1273.	766. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: «3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008» e, in fine, è aggiunto il	<i>Art. 200 Riduzione del contributo alla Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa</i>

	seguito periodo: «Le risorse pari a 2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».	
1274.	766-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta ' banda della uno bianca . Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite";	18.36 Il Relatore
1275.	766-bis. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.	18.6101 relatore
1276.	766-ter. E autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai quali, se militari, è stato negato lo status di prigionieri di guerra, secondo a Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo p presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore coatto.	18.6101 relatore
1277.	766-quater. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore coatto, eventualmente già presentate dagli interessati alla Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di cui ai commi 5 e 6 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in uno alla documentazione eventualmente allegata.	18.6101 relatore
1278.	766-quinquies. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonché da un rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANEI), nonché da un rappresentante dell'OIM.	18.6101 relatore

1279.	766-sexies. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi diritto.	
1280.	766-septies. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il funzionamento del comitato di cui ai commi 5 e 6, stabilito in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di cui al comma 343 dell'art 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.».	18.6101 relatore
1281.	766-bis. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio ai senso della legge n. 440 dell'8 agosto 1985 (Legge Bacchelli) e' incrementato di 250 mila euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.	18.6111 Silvestri e altri
1282.	767. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2007.	<i>Art. 201 Finanziamento del Fondo nazionale per la montagna</i>
1283.	767-bis. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ente italiana montagna (EIM) finalizzato al supporto alle politiche ed allo sviluppo socio-economico e culturale dei terreni montani.	18.37 Il Relatore
1284.	767-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso l'Istituto nazionale della Montagna (IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono trasferite all'EIM.	18.37 Il Relatore
1285.	767-quater. Con il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono determinati in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per l'erogazione delle risorse.	18.37 Il Relatore
1286.	767-quinquies. Al funzionamento dell'EIM si provvederà in parte con le risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella misura assegnata all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che aderiranno alle attività del medesimo.	18.37 Il Relatore

1287.	767-sexies. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un commissario»	18.37 Il Relatore
1288.	767-bis. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza del Consiglio finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico e' istituito un contributo pari a 0,1 centesimi di euro che va a confluire del fondo di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli Affari Esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono indicate le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a emanare i regolamenti attuativi necessari.	18.6126 De Petris e altri
1289.	768. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».	<i>Art. 202 Proroga al 30 giugno dell'utilizzazione dei fondi per la sperimentazione del reddito minimo di inserimento</i>
1290.	769. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.	<i>Versamento al bilancio dello Stato delle somme di cui al comma 44, non spese entro il 30 giugno 2007</i>
1291.	770. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono ripetibili.	<i>Art. 203 Non ripetibilità delle somme erogate ai sensi dell'art. 1, comma 333 della legge 266 del 2005</i>
1292.	771. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono inefficaci.	<i>Inefficacia delle ordinanze-ingiunzione emesse.</i>
1293.	772. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui al comma 770 sono estinti.	<i>Estinzione dei casi del 2006.</i>
1294.	773. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è integrata di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	<i>Art. 204 (Fondo per le politiche giovanili).</i>

1295.	774. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale è assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007.	<i>Art. 204-bis (Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale)</i>
1296.	«774-bis. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali di cui al comma 543».	18.6137 Legnini, Angius, Benvenuto, Lusi, De Petris, Di Lello, Michelsoni
1297.	775 L'articolo 1 comma 556 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' cosi' sostituito: "Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero della solidarieta' sociale l'"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta' sociale d'intesa con la Conferenza Stato-Regione e' disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio. Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresì istituito il "Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della Solidarieta' Sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura	<i>Art. 205 (Fondo nazionale per le comunita' giovanili). Em. 18.157</i>

	regolamentare, vengono determinati, anche i criteri per l'accesso al Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze	
1298.	776. È assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.	<i>Art. 206 Contributo a favore dell'Istituto per il credito sportivo</i>
1299.	777. Il contributo di cui al comma 776 concorre ad incrementare il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.	<i>Fondo speciale per interessi sui mutui</i>
1300.	778. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179.	<i>Conferma del versamento all'Istituto per il credito sportivo</i>
1301.	778-bis. Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa, la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo e' adeguata alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2006, n. 233, e lo statuto dell'Ente deve prevedere la presenza nel Consiglio di amministrazione di un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o dal Ministro delegato, di un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e di un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali nonche' di un membro in rappresentanza delle Regioni e delle Autonomie locali, tra i quali e' scelto il Presidente. Il numero dei componenti del Consiglio stesso e' ridotto a nove. Il Comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le relative competenze sono attribuite al Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci dell'Istituto e' composto da un numero di membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei sindaci dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono sciolti. Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007	<i>Em. 18.158 Governo</i>
1302.	779. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico è concesso, per l'anno 2009, un contributo di 3	<i>Art. 207 (Contributo al Comitato italiano paralimpico).</i>

	milioni di euro.	
1303.	«779-bis. Al fine di consentire la definizione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché l'ultimazione dei collaudi tecnico- amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX Giochi Paraolimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007. L'Agenzia provvede agli oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie disponibilità, a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.	18.40 Il Relatore
1304.	779-ter. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.	18.40 Il Relatore
1305.	779-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato Direttivo di cui all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è soppresso. Le relative competenze sono svolte dal Direttore generale coadiuvato dai due Vice Direttori generali».	18.40 Il Relatore
1306.	780. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali interessati, è autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che, per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo è versato su apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni dal 2007 al 2011 in ragione di 13 milioni di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2008 al 2011 e della successiva riassegnazione, per gli stessi importi e nei medesimi anni, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.	<i>Art. 207-bis Interventi infrastrutturali di interesse nazionale nella Regione Liguria</i>
1307.	781. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	<i>Variazioni di bilancio</i>
1308.	782. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una	<i>Art. 209 (Istituzione di un fondo per le spese di funzionamento della giustizia).</i>

	dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.	
1309.	782-bis. All'articolo 7-vicies quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 dopo le parole: "Ministro dell'Interno" e` aggiunta la locuzione "e con il Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie". Il secondo periodo del comma 2 e` sostituito dal seguente: "Una quota pari a euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della carta d'identita` elettronica e` riassegnata al Ministero dell'Interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai Comuni, per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione del documento. Con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalita` di attuazione della presente disposizione"	<i>Em. 18.160 Governo</i>
1310.	782-bis. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), e` autorizzata ad inquadrare in ruolo i dipendenti gia` assunti mediante procedura selettiva pubblica con contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu` di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge. L' inquadramento nei ruoli, nelle medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo svolgimento di apposito esamecolloquio innanzi ad apposita Commissione presieduta dal Presidente o da un Commissario della COVIP e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP dall'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266	<i>Em. 18.161 Governo</i>
1311.	782-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro 250", sono aggiunte le	<i>Em. 183162 Governo</i>

	<p>seguenti: "; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000</p>	
1312.	<p>782-ter. Presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa va per la Regione Siciliana e ogni organo giurisdizionale amministrativo di primo grado e sue sezioni staccate è istituita una commissione per il patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal Presidente dell'organo giurisdizionale, il più anziano dei quali assume le funzioni di presidente della commissione, e da un avvocato, designato dal presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo. Per ciascun componente sono designati uno o più membri supplenti. Esercita le funzioni di segretario un funzionario di segreteria dell'organo giurisdizionale, nominato dal presidente dell'organo stesso. Al presidente e ai componenti non spetta nessun compenso né rimborso spese.</p>	<p><i>Em. 183162 Governo</i></p>
1313.	<p>782-quater. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e funzionali, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni fino a 50 unità di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità dell'apparato amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 2,020 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, ai commi 306, 307 e 308 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del successivo comma 309</p>	<p><i>Em. 183162 Governo</i></p>
1314.	<p>783. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, è sostituito dal seguente:</p> <p>«Art. 5. - <i>(Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale)</i>. – 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi:</p> <p>a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni</p>	<p><i>Art. 210 (Crediti d'aiuto per catastrofi e crisi internazionali).</i></p>

	coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative».	
1315.	784. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima, nonché, previa analisi comparativa di costi e benefici, alla individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.	<i>Art. 211 (Razionalizzazione del patrimonio immobiliare ubicato all'estero).</i>
1316.	785. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla base del piano di cui al comma 784, individua gli immobili da dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.	<i>Individuazione degli immobili da dimettere</i>
1317.	785 – bis Per finalità di razionalizzazione dell'uso degli immobili pubblici, il Ministero della Giustizia, di concerto con l'Agenzia del demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che possono essere dimessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta con gli enti territoriali. Le attività e le procedure di permuta sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della Giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico contabile	
1318.	786. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che ne verifica la compatibilità con gli obiettivi indicati nell'aggiornamento del programma di stabilità e crescita presentato all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma 785, può essere destinata al rifinanziamento della legge 31 dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.	<i>Rifinanziamento della L. 31 dicembre 1998 n. 477</i>
1319.	787. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1° giugno 2006, pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> dell'Unione europea L 175 del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1983, n. 185, è determinato nell'importo di 75 euro.	<i>Art. 212 (Adeguamento della tariffa per i visti nazionali).</i>
1320.	788. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui alla tabella citata nel comma 787, è	<i>Adeguamento tariffa voli nazionali in caso di variazione delle tariffe dei visti</i>

	conseguentemente aumentato di 15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area Schengen.	
1321.	789. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della criminalità organizzata e dell'immigrazione illegale, per le esigenze connesse alla componente nazionale del «Sistema d'informazione visti», nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è incrementato di non più di 65 unità.	<i>Art. 212-bis Adempimenti in materia di componente nazionale del "Sistema d'informazione visti"</i>
1322.	790. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa: a) manutenzione degli immobili; b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale; c) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati.	<i>Art. 213 (Fondo speciale delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari).</i>
1323.	«790-bis. A decorrere dal 1 giugno 2007, gli uffici Consolari sono autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identità a favore dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta d'identità è fissato in misura identica a quello previsto per i cittadini italiani residenti in Italia».	18.6178 Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini
1324.	791. Al Fondo speciale di cui al comma 790 affluiscono: a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalità; b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata.	<i>Finanziamento del fondo speciale</i>
1325.	792. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al comma 790.	<i>Finanziamento e rendicontazione del Fondo</i>
1326.	793. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è ridotta di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.	<i>Art. 213-bis (Fondo per progetti di ricerca)</i>
1327.	«793-bis. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per gli anni 2007, 2008 e 2009, a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea	<i>Em. 18.41 relatore</i>

	<p>documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari».</p>	
1328.	<p>793-ter. Per i cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le detrazioni di cui al comma 793-bis, la documentazione può essere formata da:</p> <p>a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;</p> <p>b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;</p> <p>c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.</p>	<i>Em. 18.41 relatore</i>
1329.	<p>793-quater. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione di cui al comma 793-ter deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.</p>	<i>Em. 18.41 relatore</i>
1330.	<p>793-quinquies. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato».</p>	<i>Em. 18.41 relatore</i>
1331.	<p>794. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è incrementata a decorrere dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del</p>	<p><i>Art. 214 (Finanziamento del servizio antincendi negli aeroporti).</i></p> <p><i>Em 18.163 Governo</i></p>

	bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità "Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di previsione "Ministero dell'interno"	
1332.	795. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di conto capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire, rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze infrastrutturali e di investimento del Corpo della guardia di finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.	<i>Art. 214-bis (Fondo per esigenze della Guardia di finanza e dell'Arma dei Carabinieri).</i>
1333.	796. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri» del medesimo stato di previsione.	<i>Fondo per le esigenze dell'Arma dei Carabinieri</i>
1334.	796-bis. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio	<i>Em. 18.144(Testo 2) Governato</i>
1335.	797. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, è istituito un fondo di conto capitale con una dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.	<i>Art. 214-bis (Esigenze infrastrutturali dell'amministrazione dell'interno). -</i>
1336.	797-bis. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle opere di infrastrutturazione del polo di	<i>(Infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia)</i>

	ricerca e di attività industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali ad alta tecnologia di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.	
1337.	797-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", la parola: "autorizzato" è sostituita dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali" è aggiunto: "e le loro controllate e collegate estere".	<i>Em. 18.70 (testo 2) Governo</i>
1338.	797-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia italiana" è aggiunto: "la società è altresì autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".	<i>Em. 18.70 (testo 2) Governo</i>
1339.	797-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad operatori nazionali o alla loro controparte estera", sono sostituite dalle seguenti: "nonché a banche estere od operatori finanziari italiani od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione, vigilanza, patrimonializzazione ed operatività, per crediti concessi sotto ogni forma e".	<i>Em. 18.70 (testo 2) Governo</i>
1340.	797-quinquies. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 143, alla fine del paragrafo, dopo le parole: "finanziamento delle suddette attività" sono aggiunte le seguenti: "nonché quelle connesse o strumentali" e sono eliminate le parole: "nonché per i crediti dalle stesse concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di debiti di tali Stati".	<i>Em. 18.70 (testo 2) Governo</i>
1341.	797-sexies. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti: "La società", dopo la parola: "autorizzati" è soppresso: "ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e integrazioni" e dopo le parole: "nonché con enti od imprese esteri e organismi internazionali;" è aggiunto: "la società può altresì stipulare altri contratti di copertura del rischio assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del settore".	<i>Em. 18.70 (testo 2) Governo</i>
1342.	797-septies. SACE S.p.A. provvede a ridurre il capitale sociale in misura adeguata alla sua attività, attribuendone l'eccedenza al socio tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni ed integrazioni. Il	<i>Em. 18.70 (testo 2) Governo</i>

	<p>termine per l'opposizione dei creditori, di cui al comma 3 dell'articolo 2445 del codice civile, è ridotto a 30 giorni. Le disposizioni del presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale</p>	
1343.	<p>797-octies. Le disponibilità rinvenienti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per per l'anno 2007, sono rispettivamente versati ad apposita contabilità speciale di tesoreria, per essere successivamente riversati all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge».</p>	<p><i>Em. 18.70 (testo 2) Governo</i></p>
1344.	<p>797-bis. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p>18.42 Il Relatore</p>
1345.	<p>797-bis. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.</p>	<p>18.43 Il Relatore</p>
1346.	<p>797-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "si è verificato il fatto dannoso" sono sostituite dalle seguenti: "è stata realizzata la condotta produttiva di danno".</p>	<p>relatore</p>
1347.	<p>798. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».</p>	<p><i>Art. 214-bis Incremento spese per la ricerca</i></p>
1348.	<p>798-bis. In favore delle regioni interessate dal radicamento territoriale dei fenomeni della criminalità organizzata è istituito un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione della cultura della legalità, al contrasto delle mafie, ed alla diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il</p>	<p>18.44 Il Relatore</p>

	Ministro della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.	
1349.	798-bis. Con Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riordino della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento dei relativi costi non inferiore al venti per cento delle spese sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi.	18. 1528 Relatore
1350.	799. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, è integrata di 14 milioni di euro per l'anno 2008.	<i>Art. 214-bis (Integrazione fondo per gli interventi strutturali di politica economica)</i>
1351.	799-bis – All'articolo 1 della legge 23 novembre 2005, n. 266, dopo il comma 294, aggiungere il seguente:"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	<i>Em. 18.165 Governo</i>
1352.	800. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.	<i>Art. 216 (Fondi speciali e tabelle).</i>
1353.	801. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.	<i>Iscrizione in Tabella C delle dotazioni di spesa</i>
1354.	801 bis Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure di valorizzazione e di dismissione già avviate nell'ambito degli interventi di risanamento finanziario	Riformulazione Emendamento 18.45

	<p>della Fondazione Ordine Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari, nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge la gestione dell'attività sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'art. 1 comma 1 dello stesso decreto legge si intende integralmente a carico dell'Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti dell'Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino i decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi dopo la data di entrata in vigore del Decreto Legge 19 novembre 2004 n. 277 convertito in Legge n. 4 del 21 gennaio 2005 qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di istituzione della predetta Azienda Sanitaria Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei medesimi titoli di cui al comma che precede, all'Ente Ordine Mauriziano succede la Fondazione di cui al comma 1 articolo 2 del citato decreto legge 19 novembre 2004 n. 277.</p>	
1355.	<p>801 ter La proprietà dei beni mobili ed immobili già appartenenti all'Ente Ordine Mauriziano di Torino è da intendersi attribuita, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 19 novembre 2004 n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005 n. 4 alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I[^] di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell' Istituto per la ricerca sul cancro di Candiolo. La proprietà dei beni immobili già dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla Fondazione Ordine Mauriziano, può essere trasferita a titolo oneroso e per compendi unitari comprendenti più unità, ai valori di mercato, alla Regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di acquisto della Regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.</p>	<p>Riformulazione Emendamento 18.45</p>
1356.	<p>802. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli</p>	<p><i>Determinazione in Tabella D delle spese di conto capitale</i></p>

	stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.	
1357.	803. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.	<i>Riduzione di importo delle spese di Tabella E</i>
1358.	804. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.	<i>Indicazione in Tabella F delle spese a carattere pluriennale</i>
1359.	805. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 804, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.	<i>Limite alla conoscenza di impegni di spesa</i>
1360.	806. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i- <i>quater</i>), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.	<i>Allegato 1 misure correttive degli effetti finanziari</i>
1361.	807. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.	<i>Allegato 2 spese e stanziamenti confluiti nei Fondi</i>
1362.	808. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.	<i>Art. 217 (Copertura finanziaria ed entrata in vigore).</i>
1363.	809. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.	<i>Finanza pubblica degli enti territoriali</i>
1364.	809-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.	<i>Em. 18.167 Governo</i>
1365.	810. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007 ad eccezione dei commi 538-bis, 538-ter, 538-quater, 538-quinquies, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.	<i>Em. 18.120(Testo 2) Governo</i>

18.92 (testo 2)

Il Governo

Al comma ⁷⁶⁰392, sostituire l'elenco 1 annesso, ivi richiamato, con il seguente:

Elenco 1

(Articolo 18, comma 392)

QUOTE DA ACCANTONARE

Articolo, comma	Intervento	Saldo netto da finanziare			Indebitamento netto		
		(in milioni di euro)					
		2007	2008	2009	2007	2008	2009
18,74	Fondo promozione nuova edilizia alta efficienza energetica	5	10	15	5	10	15
18,85	Fondo insediamento infrastrutture strategiche energetiche	25	25	40	5	10	30
18,444	Fondo competitività	215	215	215	70	145	200
18,450	Fondo finanza impresa	30	50	55	10	15	20
18,477	Fondo articolo 16 legge del 1997n. 266	15	20	25	5	10	25
18,493	Fondo salvataggio e ristrutturazione imprese in difficoltà	10	20	0	5	10	10
18,471	FIRST	300	300	360	150	200	300
18,494	Imprese pubbliche	600	600	600	500	500	500
18,502	Autotrasporto	420			420		
18,537	Alta velocità/Alta capacità	0	900	1.200	0	900	1.200
18,539	Apporto capitale Ferrovie S.p.A.	400	0	0	400	0	0
18,542	Rifinanziamento rete tradizionale F.S.	2.000	1.200	0	2.000	1.200	0
18,581	ANAS - Nuovi investimenti		1.500	1.500		400	500
18,743	Fondo per le spese di funzionamento della Difesa	30	350	200	30	350	200
18,802 (Tab. D)	Rifinanziamenti spese di investimento	3.026	1.504	6.438	1.400	800	1.000
		7.076	6.694	10.648	5.000	4.550	4.000

TABELLE

<p>Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze: 2007: - 1.000; 2008: - 1.000; 2009: - 1.000; sotto la voce: Ministero degli affari esteri: 2007: - 1.000; 2008: - 1.000; 2009: - 1.000.</p>	<p><i>Em. 18.57 (Testo 2) Governo</i></p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 42.800; 2008: - 51.776; 2009: - 51.776;</p>	<p><i>Em. 18.63 Governo</i></p>
<p>Conseguentemente: nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 10.000; 2008: - 20.000; 2009: - 20.000.</p>	<p><i>Em. 18.64 Governo</i></p>
<p>Conseguentemente, nella tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce: Ministero dell'economia e delle finanze: 2007: - 1.370; 2008: - 5.671; 2009: - 5.671. voce: Ministero della giustizia: 2007: - 3.000; 2008: - 15.000; 2009: - 15.000.</p>	<p><i>Em. 18.65 (Testo 2) Governo</i></p>
<p>Conseguentemente nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 5.600; 2008: --; 2009: --.</p>	<p><i>Em. 18.68 Governo</i></p>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: + 289.000; 2008: + 162.000; 2009: + 279.000. Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'università e della ricerca, voce:</p>	<p><i>Em. 18.70 (Testo 2) Governo</i></p>

<p>«Legge n. 537: del 1993, interventi correttivi di finanza pubblica - Art. 5 - comma 1, lettera a), spese per il funzionamento delle università, (3.1.2.9 - finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694), apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2007: 13.000; 2008: - ; 2009: - .</p>	
<p>- Nella tabella A, voce “Ministero dell’Interno”, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2007: - 6.000 2008: - 6.000 2009: - 6.000</p>	<p><i>Em 18.71 (testo 2) Governo</i></p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero della Salute », sono apportate le seguenti variazioni:</p> <p>2007: - 10.000; 2008: - 6.000; 2009: - 6.000.</p>	<p><i>Em 18.72 Governo</i></p>
<p>Conseguentemente, nelle tabelle seguenti, sotto la voce: Ministero dell’economia e delle finanze apportare le variazioni come di seguito indicate (in migliaia di euro):</p> <p>Tabella A: 2008: - 2.000</p> <p>Tabella E: Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica art. 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica - cap. 3075)</p> <p>2007: - 2.000; 2008: - 2009: - 2.000.</p>	<p><i>Em 18.87 Governo</i></p>
<p>Nella Tabella A, sotto la voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2007: - 1.000; 2008: - 1.000; 2009: - 1.000.</p>	<p><i>Em. 18.98 Governo</i></p>
<p>Conseguentemente nella Tabella A, ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di copertura, fino a concorrenza dell’importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.</p>	<p><i>Em. 18.101 (testo 2) Governo</i></p>
<p>Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>2007: - 2.000; 2008: - 2.000;</p>	<p><i>Em. 18.104 Governo</i></p>

2009: - 2.000.	
Conseguentemente alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 60.000.	Em 18.105 Governò
Conseguentemente, alla Tabella E, rubrica: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni: Legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) - Art. 61, comma 1, Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4), (6.2.3.12 - aree sottoutilizzate cap. 7493): 2007: 52.000; 2008: 100.000; 2009: 100.000.	Em 18.109 (Testo 2) Governò
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007 + 25.000; 2008 + 75.000.	Em. 18.110 Governò
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 10.000.	Em. 18.118 Governò
Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2009: - 30.000	Em. 18.119 (testo 2) Governò
Nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze introdurre la seguente variazione: 2007 - 5000 2008 - 5000 2009 - 5000	
Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2008 - 35.000	Em. 18.130 (testo 3) Governò
Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:	18.3484 Russo Spena, Giannini, Tecce, Caprili, Albonetti
Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 165.800; 2008: - 150.000; 2009: - 150.000.	Em. 18.131 Governò

<p>Conseguentemente alla Tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni: 2007: – 10.000; 2008: – 30.000; 2009: – 30.000.</p>	Em. 18.132 Governo
<p>Conseguentemente alla tabella C alla voce: Legge n. 292/1990: Ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.5.22 ' Presidenza del consiglio dei ministri – ENIT – cap. 2194), apportare le seguenti variazioni: 2007: – 828; 2008: – 828; 2009: – 828.</p>	Em. 18.135 Governo
<p>Conseguentemente, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: – 50; 2008: – 50; 2009: – 50.</p>	Em 18.138 Governo
<p>Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: – 10.000; 2008: – 10.000; 2009: – 10.000.</p>	Em. 18.147 Governo
<p>Conseguentemente: nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007 – 40.000; 2008 – 20.000; 2009 – 20.000.</p>	Em. 18.144 (Testo 2) Governo
	Em. 18166 Governo
	Em. 18 Tab A3 Testo 2
	Em 18 Tab A 2
<p>Nella tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni: 2007: + 3.000.000 <i>Di cui regolazioni debitoria</i> 2007: + 3.000.000 <i>Conseguentemente:</i> - nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</p>	Em. 18.105 Nuova formulazione Governo

<p>2007 - 82.000</p> <p>2008 -100.000</p> <p>per gli anni 2008 e 2009 ridurre proporzionalmente gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, entro il limite di capienza, fino a concorrenza dell'importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2008 e di 160 milioni di euro per l'anno 2009.</p> <p>- nella tabella E, sotto Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2007</td> <td style="text-align: center;">2008</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2009</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(in migliaia di</td> </tr> <tr> <td>euro)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table> <p>Decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica</p> <ul style="list-style-type: none"> - art. 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi Strutturali di politica economica – cap. 3075) - 8.000 = = 		2007	2008		2009			(in migliaia di		euro)			
	2007	2008											
	2009												
	(in migliaia di												
euro)													
<p><i>Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p>2007: - 5.000 2008: - 5.000 2009: - 5.000</p>	<p>Em. 18.863 riformulato</p>												
<p>Conseguentemente, alla tabella B, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni.</p> <p>2007: — 5.000.</p>	<p>Em 18.4015 relatore</p>												
<p>Conseguentemente alla tabella B, alla voce, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, modificare gli importi come segue:</p> <p>2007: - 2.000; 2008: -2,000; 2009: -2.000.</p>	<p>emendamento 18.4122 (testo 2) relatore</p>												

<p><i>Conseguentemente</i>, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 900; 2008: - 900; 2009: - 900.</p>	Em. 18.31 relatore
<p><i>Conseguentemente</i>, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.</p>	<i>Em. 18.30 relatore</i>
<p>Conseguentemente all'articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero dell' economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2007: - 50</p>	<i>Em. 18.4252 relatore</i>
<p>Conseguentemente all'articolo 18, comma 800, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: -50 2008: -50 2009: -50</p>	<i>Em. 18.4257 relatore</i>
<p><i>Conseguentemente</i>, nella tabella A, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione: 2010: - 10.000.</p>	18.33 Il Relatore
<p><i>Conseguentemente</i>, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 5.000; 2008: - 5.000; 2009: - 5.000.</p>	18.42 Il Relatore
<p><i>Conseguentemente</i>, nella tabella E, sotto la voce: Ministero dell'economia e delle finanze inserire la seguente: decreto-legge n. 282 del 2004, convertito dalla legge 307 del 2004: Disposizioni urgenti in materia fiscale di finanza pubblica - Art. 10, comma 5 (4.1.5.15 Interventi strutturali di politica economica - cap. 3075) 2007: - 950; 2008: - 950; 2009: - 950.</p>	18.44 Il Relatore
<p>Nella Tabella C, rubrica: Ministero della salute, alla voce: Legge n. 434 del 1998: finanziamento degli interventi in materia di animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo (5.1.2.3 prevenzione del randagismo - cap. 5340), apportare le seguenti variazioni:</p>	18.Tab.A.1 Il Relatore

<p>2007: + 1.000; 2008: + 1.000; 2009: + 1.000.</p> <p>Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 1.000; 2008: - 1.000; 2009: - 1.000.</p>	
<p>Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, nella seguente misura:</p> <p>2007: - 1.300 2008: - 9.400; 2009: - 6.000.</p>	<i>Em. 18.41 relatore</i>
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 7 milioni 2008: - 7 milioni 2009: - 7 milioni</p>	<i>Em 18.1349 Relatore</i>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: 2007: — 10.300; 2008: — 11.300; 2009: — 16.300.</p>	<i>Em 18.1477 Relatore</i>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: - 10; 2008: - 10; 2009: - 10.</p>	<i>Em. 18.1535 Relatore</i>
<p>Riduzione Tab. E Interventi strutturali di politica economica</p>	<i>em18.18 relatore</i>

2007-1.000	
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2007: - 100</p> <p>2008: - 100</p> <p>2009: - 100</p>	<p><i>Em. relatore testo 2</i> <i>Relatore</i></p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella A, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre gli importi in modo corrispondente.</p>	<p><i>Em. 18.2471 testo 2</i> <i>Relatore</i></p>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.</p>	<p><i>Em. 18.29 Relatore</i></p>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>2007: - 0,500;</p> <p>2008: - 0,500;</p> <p>2009: - 0,500.</p>	<p><i>Em. 4057 De Petris, Bosone, Nardini, Cusumano, Marcora, Legnini, Ripamonti</i></p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>2007: - 10.000;</p> <p>2008: - 10.000;</p> <p>2009: - 10.000.</p>	<p>18.4132 De Petris, Marcora, Cusumano, Nardini, Bosone, Legnini, Ripamonti</p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella C, a tutte le rubriche, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.</p>	<p>18.4153 Bosone</p>
<p>Conseguentemente, all'articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2007: - 1.000;</p> <p>2008: - 1.000;</p> <p>2009: - 1.000.</p> <p>Conseguentemente, alla tabella A, Ministero per i beni e le attività culturali apportare la seguente variazione:</p> <p>2007: - 1.500;</p> <p>2008: - 1.500;</p> <p>2009: - 1.500.</p>	<p>18.4172 De Petris, Marcora, Benvenuto, Bosone, Cusumano, Nardini, Legnini, Ripamonti</p> <p>18.4301</p> <p>Lusi, Boccia Antonio, Bobba, Legnini</p>

<p>Conseguentemente alla tabella A alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:</p> <p>2008: – 1.000; 2009: – 1.000.</p>	<p>18.4312 Giambrone, Caforio</p>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.</p>	<p>18.5103 Legnini, Angius, Benvenuto, Boccia Antonio, Lusi, De Petris, Di Lello, Micheloni</p>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.</p>	<p>18.6178 Micheloni, Pollastri, Randazzo, Turano, Legnini</p>
<p>Conseguentemente, alla tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni .</p> <p>2007: -2000 2008: -2000 2009: - 2000</p>	<p>18.2472 Baio Dossi, Bodini, Binetti, Bassoli, Bosone, Emprin Gilardini, Caforio, Silvestri</p>
<p>Conseguentemente all'articolo 18, comma 800, tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:</p> <p>2007: – 500; 2008: – 500; 2009: – 500.</p>	<p>18.2447 Silvestri, Ripamonti, Palermi, De Petris, Cossutta, Pecoraro Scanio, Pellegatta, Donati, Rossi Fernando, Bulgarelli, Tibaldi</p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella C ridurre le seguenti autorizzazioni di spesa per ciascuno degli anni 2007,2008 e 2009, dei seguenti importi (in migliaia di euro): «Legge n. 292 del 1990: – 10.000;</p> <p>Decreto-legge n. 142 del 1991, articolo 6, comma 1 (provvedimenti a favore delle province di Siracusa, etc.): – 10.000;</p> <p>Decreti legislativi n. 165 del 1999 e n. 188 del 2000: – 10.000».</p>	<p>18.5099 Tofani, Augello, Bobba, Cutrufo, Di Siena, Martora, Mongiello, Morra, Paravia, Perrin, Piccone, Poli, Rame, Roilo, Sanciu, Tibaldi, Turigliatto, Zuccherini</p>
<p>Conseguentemente, alla tabella C, ridurre proporzionalmente gli</p>	<p>18.6279</p>

<p>stanziamenti di parte corrente relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri, nel limite massimo del 3 per cento.</p>	<p>Tonini, Molinari, Perrin, Pinzger, Bosone, Thaler Ausserhofer, Peterlini</p>
<p>Al comma 801, alla Tabella C ivi richiamata, alla rubrica «Ministero del commercio internazionale», apportare le seguenti modificazioni: Legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (4.1.2.1 – cap. 2500) 2007: + 7.000; 2008: + 17.000; 2009: + 17.000. Conseguentemente, al comma 800, alla Tabella A ivi richiamata, rubrica «Ministero degli affari esteri», ridurre di pari importo gli stanziamenti previsti.</p>	<p>18.Tab.A.28 Pollastri, Mantica, Scarabosio, Adragna, Ramponi, Polito, Zanda, Baccini, Micheloni, Papania, Lunardi, Pallaro, Turano, Randazzo, Bianco, Bobba, Binetti, Mele, Tonini, Lusi, Pianetta, Antonione, Strano, Cusumano, Divella, Tecce, Ranieri, Soliani, De Gregorio</p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella A richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2007: – 2000.</p>	<p>18.4079 (testo 2) Cusumano, Barbato</p>
<p>Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti modificazioni: 2007:– 25.000; 2008:–40.000; 2009:– 40.000.</p>	<p>18.4160 (testo 2) Bosone</p>
<p>Conseguentemente alla Tabella C, voce decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Articolo 70, comma 2, finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 Agenzia del demanio cap. 3901) apportare le seguenti modifiche:</p>	